

23/10/1925 REGIO DECRETO N 2537

'REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO'

- OMISSIS -

Capo II - DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Sezione I - Dell'Ordine

Art. 26- La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine, e' indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione.

L'avviso conterra' l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validita' delle adunanze, e' data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potra' aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sara' legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 - Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per il consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate nell'articolo precedente.

Art. 28 - La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie e' tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del presidente (e, dove esista, del vicepresidente), il consigliere piu' anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal piu' giovane tra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Ogni votazione e' palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

Sezione II - Del Consiglio dell'Ordine

Art. 29 - Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti e' retto dal Consiglio.

Art. 30 - I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.

Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31 - Abrogato.

Art. 32 - I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'albo e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.

Art. 33 - Abrogato.

Art. 34 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 35 - Abrogato.

Art. 36 - Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

2) prende i provvedimenti disciplinari;

3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38 - Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del presidente (e ove esista, del vice presidente) il Consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39 - Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'Albo (art. 7), annotandole in un apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40 - Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e conformati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile di entrata e di uscita;

c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio dell'Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo.

Art. 41 - Abrogato.

Art. 42 - Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

- OMISSIS -